

**DISTRETTO SOCIALE VT/2**  
**Comune capofila Tarquinia**

**REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0 – 6 ANNI**

**Art. 1 – Finalità**

Il *Coordinamento pedagogico territoriale 0–6 anni* (di seguito “Coordinamento”) è istituito ai sensi la Deliberazione di Giunta Regionale 9 febbraio 2021, n. 61: “*Legge regionale 5 agosto 2020, n. 7: Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Istituzione del Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali*”, quale organismo territoriale di raccordo e governance pedagogica del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni.

Consolida il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorisce la continuità educativa tra servizi educativi e scuole dell’infanzia per assicurare omogeneità, efficienza e qualità nei servizi, sia sul piano educativo, sia sul piano organizzativo e gestionale.

**Art. 2 - Funzioni del coordinamento**

In conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 18 della l.r.7/2020 il coordinamento pedagogico territoriale favorisce il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell’infanzia presenti nel territorio di riferimento attraverso :

- a) la formazione degli operatori e il sostegno tecnico al lavoro educativo e alla gestione ed organizzazione del gruppo di lavoro;
- b) l’incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi educativi rivolti a fasce di età differenti;
- c) la promozione dell’innovazione e della sperimentazione educativa e della relativa documentazione necessaria al raggiungimento delle predette finalità;
- d) il sostegno della partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell’infanzia e della genitorialità;
- e) il supporto ai percorsi di monitoraggio e di valutazione della qualità dei singoli servizi nel contesto territoriale di riferimento;
- f) il raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento.

**Art. 3. - Ambito territoriale**

Il Coordinamento opera nell’ambito territoriale del Distretto Sociale VT2, comuni di Tarquinia - Ente capofila -, Montalto di Castro, Tuscania, Canino, Monte Romano, Cellere, Piansano, Arlena di Castro e Tessennano.

**Art. 4 – Costituzione del coordinamento pedagogico territoriale e nomina del coordinatore pedagogico territoriale**

Il coordinamento è costituito con provvedimento del Sindaco del Comune capofila del Distretto sociale VT/2 e prevede la partecipazione:

- 1) di tutti i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati accreditati nel territorio del distretto;
- 2) dei coordinatori pedagogici/didattici delle scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie del territorio;
- 3) di un rappresentante di ciascun comune del distretto, che non sia titolare di almeno un asilo nido o scuola dell’infanzia pubblici;
- 4) di un rappresentante dell’ufficio scolastico regionale.

L’ atto di costituzione individua tra i coordinatori di cui al numero 1 precedente, il coordinatore pedagogico territoriale, che:

- a) convoca e presiede gli incontri del coordinamento, almeno due volte all’anno;
- b) anima il coordinamento, promuovendo iniziative nell’ambito delle funzioni attribuite al coordinamento stesso favorendone la massima partecipazione, con l’obiettivo di realizzare effettivamente la conoscenza reciproca, la collaborazione e la costruzione di un sistema pedagogico territoriale;
- c) garantisce, attraverso il coinvolgimento del coordinamento, la raccolta completa e omogenea di dati e informazioni statistiche sui servizi educativi, per la alimentazione del sistema informativo.

Possono essere invitati, in relazione agli argomenti trattati, esperti, rappresentanti di associazioni o enti del terzo settore.

La partecipazione al Coordinamento è a titolo gratuito.

## **Art. 5 – Modalità di funzionamento**

1. Il Coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria e ogniqualvolta il Comune capofila o il Coordinatore pedagogico territoriale ne ravvisino la necessità.
2. Le riunioni sono convocate dal Coordinatore pedagogico territoriale d'intesa con il Comune capofila, con preavviso di almeno 7 giorni, e possono svolgersi in presenza o in modalità telematica.
3. La validità delle sedute è assicurata con la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Le decisioni sono assunte preferibilmente per consenso; in caso di votazione sarà considerata la maggioranza semplice dei presenti, e devono comunque essere sottoposte al Responsabile del relativo settore del Comune capofila.
5. Di ogni seduta viene redatto verbale, a cura del soggetto attuatore tecnico-organizzativo individuato in qualità di segreteria tecnico-organizzativa, sottoscritto dal Coordinatore pedagogico territoriale e conservato agli atti del Comune.

## **Art. 6 – Supporto tecnico-organizzativo**

1. Il Distretto sociale VT/2, per l'attuazione operativa delle attività del Coordinamento, può avvalersi di un soggetto esterno incaricato con le funzioni di:
  - o curare la segreteria organizzativa e amministrativa del Coordinamento;
  - o predisporre convocazioni, verbali, materiali di lavoro e documentazione;
  - o coordinare l'organizzazione di momenti formativi, laboratori e incontri di rete.

## **Art. 7 – Trasparenza e documentazione**

1. Tutti gli atti del Coordinamento sono conservati presso il Comune capofila.
2. La documentazione pedagogica prodotta sarà condivisa tra i servizi e resa disponibile, in forma sintetica, alle famiglie e alla comunità locale.

## **Art. 8 – Durata e modifiche del regolamento**

Il presente Regolamento ha validità triennale (2025-2027) e resta in vigore fino a eventuale revisione.

## **Art. 9 – Rinvio normativo**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a:

- la Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59: *“Norme sugli asili nido”* e s.m.i.;
- la Legge 8 novembre 2000, n.328: *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”*;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65: *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”*;
- la Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: *“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 febbraio 2021, n. 61: *“Legge regionale 5 agosto 2020, n. 7: Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Istituzione del Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 13 luglio 2021, n.453: *“Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei nidi domestici di cui agli articoli 40, 41 e 52”*;
- il Regolamento Regionale 16 luglio 2021, n.12, recante: *“Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)”*.